

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3906/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 3908/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3909/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 20
- ★ Regolamento (CEE) n. 3910/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 33
- ★ Regolamento (CEE) n. 3911/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato 36

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 773/87 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci
c) da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti né di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) 0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 10 90	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e contenenti in peso, allo stato secco, meno del 99% del prodotto puro
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
j) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: — Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento (CEE) n. 2730/75 ⁽¹⁾ , escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, in appresso denominati "prodotti pilota". I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.»

3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

Il titolo è valido per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.»

4) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato, se si tratta di prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.»

5) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La restituzione può essere fissata per via di aggiudicazione per il latte scremato in polvere, esportato alla rinfusa, della sottovoce 0402 10 19 e per il burro,

esportato alla rinfusa, della voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»

- 6) Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Secondo le modalità definite conformemente ai paragrafi 3 e 4, un aiuto comunitario è concesso, per la cessione agli allievi delle scuole di latte trasformato in taluni prodotti delle voci 0401 e 0403 e della sottovoce 0404 90 e della voce 0406 o della sottovoce 2202 90.»

- 7) Il testo dell'articolo 26 è completato dal testo del paragrafo seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 possono essere applicati alle persone più indigenti per il tramite di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti.

In questo caso l'aiuto:

- è concesso in modo da permettere la distribuzione gratuita dei prodotti di cui al paragrafo 1,

— può essere anche concesso per la distribuzione gratuita di prodotti di cui alla voce 0405 00 della nomenclatura combinata.»

- 8) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 99 e da 0403 90 71 a 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
1517 ex 1517 10 1517 10 10 ex 1517 90 1517 90 10	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: – Margarina, esclusa la margarina liquida: – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % – altre: – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1702 10 1702 10 10	– Lattosio e sciroppo di lattosio: – – contenente, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro
1704 ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, della sottovoce 1704 90 10
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio della sottovoce 1806 10
ex 1901 1901 10 00 1901 20 00 ex 1901 90	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 – altri che estratti di malto delle sottovoci 1901 90 11 e 19
ex 1902 1902 20 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40 1902 40 90	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): – – altre: – – – cotte – – – altre – altre paste alimentari – Cuscus – – altro
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes») contenenti cacao; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1905 1905 20 1905 30 1905 40 1905 90 1905 90 40 1905 90 50 1905 90 60 1905 90 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: – Pane con spezie (panpepato) – Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati – altri: – – altri: – – – Cialde e cialdini aventi tenore di umidità superiore a 10% – – – Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati – – – altri: – – – – con aggiunta di dolcificanti – – – – altri
ex 2004 2004 10 2004 10 91	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: – Patate: – – altre: – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005 2005 20 2005 20 10	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: – Patate: – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008 2008 11 2008 11 10	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi anche mescolati tra loro: – – Arachidi: – – – Burro di arachidi
ex 2101 10 ex 2101 20	Preparazioni a base di caffè Preparazioni a base di tè o di mate
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
2202 ex 2202 90 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: – altre: – – altre, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: – – – inferiore allo 0,2% – – – uguale o superiore allo 0,2% e inferiore al 2% – – – uguale o superiore al 2%

Codice NC	Designazione delle merci
2208 ex 2208 90 2208 90 55 2208 90 59 2208 90 79	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: - altri: - - altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri: - - - - Liquori - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione - - - superiore a 2 litri: - - - - Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine
ex 3502 3502 90 3502 90 51 3502 90 59	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: - altri: - - Albumine, diverse dall'ovoalbumina: - - - altre: - - - - Lattoalbumina: - - - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) - - - - - altre»

REGOLAMENTO (CEE) n. 3905/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominato «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci delle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che il regolamento (CEE) n. 805/68 sia applicabile a dette farine e polveri di carni o di frattaglie;

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, ivi compresi i grassi, sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 805/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che dette preparazioni siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 ⁽⁷⁾; che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni bovine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 10 a 0102 90 37	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi da quelli riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 41	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
b) 0102 10 00	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 91 0206 10 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes" fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi dette "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 90 49	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
1502 00 91	Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
1602 50 90	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte»

b) Il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) bovini:

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, delle sottovoci da 0102 90 10 a 0102 90 37 della nomenclatura combinata;»

2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano le carni fresche o refrigerate

indicate nell'allegato, sezione a) alle sottovoci 0201 10 e da 0201 10 11 a 0201 20 59.»

3) Il testo dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Gli acquisti, da parte degli organismi d'intervento, in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro per una o più qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 0201 10 e da 0201 20 11 a 0201 20 59 sono decisi dalla Commissione quando, per dette qualità o gruppi di qualità, sono simultaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore al 91 % del prezzo d'intervento;
 - il prezzo medio di mercato constatato in base alla suddetta tabella nello Stato membro o negli Stati membri o nella regione di uno Stato membro è inferiore all'87 % del prezzo d'intervento.»
- 4) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità, rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi anteriore alla determinazione del prelievo di base, per i bovini e per le carni fresche o refrigerate, di cui all'allegato, sezione a), alle sottovoci 0201 10 e da 0201 20 11 a 0201 20 59, tenendo conto principalmente:
- a) della situazione della domanda e dell'offerta,
 - b) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate e
 - c) dell'esperienza acquisita.»
- 5) L'articolo 11 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«2. Il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, viene determinato sulla base della differenza tra:»
 - b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Nel caso delle carni congelate menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 e per i prezzi detti "onglets" e "hampes" alla sottovoce 0206 29 91, il prelievo di base è uguale a quello determinato per il prodotto di cui al paragrafo 2 cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascun prodotto in questione.»
- 6) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:
- «1. Le carni congelate destinate alla trasformazione, menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 0202 20 30, 0202 30 e i prezzi detti "onglets" e "hampes" della sottovoce 0206 29 91 beneficiano, alle condizioni previste nel presente articolo:»
- 7) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— dei prodotti rientranti nella voce 0201 e nella sottovoce 0206 10 95, originari e provenienti dai paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità a motivo del lungo tragitto che devono affrontare i trasporti marittimi, con il corredo di garanzie soddisfacenti;
- dei prodotti rientranti nella voce 0202 e nella sottovoce 0206 29 91 originari e provenienti dai paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità, con il corredo di garanzie soddisfacenti.»
- 8) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile e decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
<i>Sezione a)</i>	
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201 10	– in carcasce o mezzene
0201 20	– altri pezzi non dissossati:
0201 20 11	– – Quarti detti "compensati"
0201 20 19	
0201 20 31	– – Busti e quarti anteriori
0201 20 39	
0201 20 51	– – Selle e quarti posteriori
0201 20 59	
0201 20 90	– – altri
0201 30	– disossate
ex 0206 10	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
	– – altre:
0206 10 95	– – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"
<i>Sezione b)</i>	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:
0202 10 00	– in carcasce o mezzene
0202 20	– altri pezzi non dissossati:
0202 20 10	– – Quarti detti "compensati"
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori uniti o separati
0202 20 90	– – altri
0202 30	– disossate
ex 0206 29	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate:
0206 29 91	– – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"
<i>Sezione c)</i>	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili di carni o di frattaglie:
0210 20	– Carni della specie bovina:
0210 20 10	– – non disossate
0210 20 90	– – disossate
ex 0210 90	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
	– – Frattaglie:
	– – – della specie bovina:
0210 90 41	– – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0210 90 90	– – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
<i>Sezione d)</i>	
ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina:
1602 50 10	– – non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – altre:
	– – – altre:
	– – – – altre:
	– – – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61	– – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 2759/75 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2759/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che le summenzionate farine e polveri siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/86 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'orga-

nizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽⁷⁾; che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che ai grassi d'ossa e agli scarti di maiale, in quanto prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, non si applicano le disposizioni agricole del trattato stesso, a differenza dello strutto e degli altri grassi di maiale provenienti da altre parti dell'animale; che nel sistema armonizzato, i grassi d'ossa e gli scarti sono classificati nella stessa voce della nomenclatura che lo strutto e gli altri grassi di maiale; che, in seguito allo sviluppo delle tecniche di trasformazione dei grassi d'origine animale, è impossibile distinguere i grassi d'ossa e gli scarti dallo strutto e dagli altri grassi provenienti da animali della specie suina; che è pertanto necessario estendere ai grassi d'ossa e agli scarti degli animali della specie suina le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione previste per lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che le preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20% in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi, possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in varie sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, sottovoci specifiche comprendenti tutte le preparazioni omogeneizzate, le preparazioni di sangue di qualsiasi animale e le paste alimentari farcite contenenti più del 20% in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine; che è opportuno che dette preparazioni comprese nelle summenzionate sottovoci della nomenclatura combinata siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la formulazione delle designazioni delle merci e dei numeri tariffari in base alla terminologia della nomenclatura combinata impone l'adeguamento, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 2766/75 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83 ⁽⁹⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

«prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83 ⁽²⁾; che, come si è potuto constatare, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2767/75 non rispecchia più la realtà economica in materia di fissazione di importi supplementari; che è pertanto opportuno fissare prezzi limite per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2759/75 ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2767/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni suine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine siano

effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b) ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
ex 0209 00	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamonia, secchi o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
1501 00 11 1501 00 19	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazione e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10 1602 42 10 da 1602 49 11 a 1602 49 50	Altre preparazione e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 90 10	Preparazione di sangue di qualsiasi animale
1602 90 51	Altre preparazione e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine»

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

- 2) Il testo dell'articolo 3, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate della sottovoce 0203 11 10 della nomenclatura combinata, e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata della sottovoce ex 0203 19 15 e il lardo fresco o refrigerato della sottovoce ex 0209 00 11.»

- 3) L'articolo 10 è modificato come segue:

- a) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex 1602 ed ex 1902.

Tale elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto.»

- b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10 e 1602 20 90, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»

- 4) L'articolo 12 è modificato come segue:

- a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, i prezzi limite

sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.»

- b) Nel paragrafo 4 è soppresso il secondo trattino.

- 5) L'articolo 13 è modificato come segue:

- a) È soppresso il paragrafo 1, secondo comma.

- b) È soppresso il paragrafo 4.

Articolo 2

L'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2766/75 sono abrogati.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2767/75 è abrogato.

Articolo 4

In base alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 1 a 3 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2777/75 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2775/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽⁷⁾; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi, sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2777/75; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 ⁽⁹⁾; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del pollame; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2777/75, è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame disciplina i prodotti seguenti:

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90 e 0207 50
c) 0207 31 00 0207 39 90 0207 50 0210 90 71 0210 90 79	Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) 1501 00 90	Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi
f) 1602 31 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105»

2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»

Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75 la Commissione apporta gli

adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM

REGOLAMENTO (CEE) N. 3908/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/58 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1873/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è d'uopo che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3905/87 ⁽⁷⁾; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali, le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie (compresi i grassi) sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 ⁽⁹⁾; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni ovine e caprine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 79 del 16. 3. 1987, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24

⁽⁷⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 dell'1. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0104 10 90	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 90 11	Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 19	Carni di animali della specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b) 0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 90 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina salate o in salamoia, secche o affumicate
1502 00 99	Grassi di animali delle specie ovina e caprina greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
c) 1602 90 71	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
d) 1602 90 79	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini»

2) Il testo dell'articolo 12, paragrafi 1 e 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per le carcasse fresche o refrigerate, indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00 e 0204 50 11, della nomenclatura combinata il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera comunitaria.»

«3. Per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.»

3) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«1. Per le carni congelate indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 30 00, 0204 41 00 e 0204 50 51, il prelievo è pari alla differenza tra:»

b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per le carni congelate indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione.»

4) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

In deroga agli articoli 12, 13 e 14:

a) per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione;

b) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione.»

5) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione, in base alle procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
<i>Sezione a)</i>	Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o refrigerate:
0204 10 00	– Carcasse e mezzene di agnello
0204 21 00	– Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli
0204 22 10	– Busto o mezzo busto della specie ovina
0204 22 30	– Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza della specie ovina
0204 22 50	– Coscia o mezza coscia della specie ovina
0204 22 90	– altri pezzi non disossati della specie ovina
0204 23 00	– Pezzi disossati della specie ovina
0204 50 11	– Carcasse o mezzene della specie caprina
0204 50 13	– Busto o mezzo busto della specie caprina
0204 50 15	– Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina
0204 50 19	– Coscia o mezza coscia della specie caprina
0204 50 31	– altri pezzi non disossati della specie caprina
0204 50 39	– Pezzi disossati della specie caprina
<i>Sezione b)</i>	Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate:
0210 90 11	– non disossate
0210 90 19	– disossate
<i>Sezione c)</i>	Carni di animali delle specie ovina e caprina congelate:
0204 30 00	– Carcasse e mezzene di agnello
0204 41 00	– Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli
0204 42 10	– Busto o mezzo busto della specie ovina
0204 42 30	– Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina
0204 42 50	– Coscia o mezza coscia della specie ovina
0204 42 90	– altri pezzi non disossati della specie ovina
0204 43 00	– Pezzi disossati della specie ovina
0204 50 51	– Carcasse o mezzene della specie caprina
0204 50 53	– Busto o mezzo busto della specie caprina
0204 50 55	– Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina
0204 50 59	– Coscia o mezza coscia della specie caprina
0204 50 71	– altri pezzi non disossati della specie caprina
0204 50 79	– Pezzi disossati della specie caprina»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3909/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 426/86 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che i miscugli di frutta secca o di frutta secca e di frutta a guscio possono venir classificati, sulla base delle

loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune in vigore; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di semplificazione, un'unica sottovoce, comprendente tutti gli altri miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore degli ortofrutticoli trasformati; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli trasformati, siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'istituzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0710	Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere "Capsicum" e del genere "Pimenta" della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione in stato, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere "Capricum" o del genere "Pimenta" della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 2. 7. 1987, pag. 32.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce 0712 10 00, disidratati per essicca-mento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11, 0712 90 19 e le olive della sottovoce 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 della sottovoce 0813 50 30
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione oppure secche
0904 20 10	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
b) ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20, — Granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30, — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % della sottovoce 2001 90 40, e — Foglie di vite, germogli di luppolo, cuori di palme e altre parti commestibili di piante e olive della sottovoce 2001 90 90
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, escluso il granturco dolce (Zea mays Var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10 e olive della sottovoce 2004 90 99 e patate, preparati o conservati sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e i frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 90 10
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — Burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10, — Cuori di palma della sottovoce 2008 91 00, — Granturco della sottovoce 2008 99 85, — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % della sottovoce 2008 99 91, e — Foglie di vigna, germogli di luppolo e altre simili parti commestibili di piante della sottovoce 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti»

2. Le campagne di commercializzazione si estendono:

- a) dal 10 maggio al 9 maggio per le ciliegie sciroppate della sottovoce 2008 60 della nomenclatura combinata;
- b) dal 1° luglio al 30 giugno per:
 - i pomodori pelati, cotti o non cotti, congelati, della sottovoce 0710 80 70,
 - i fiocchi di pomodori della sottovoce 0712 90 30,
 - i pomodori preparati o conservati della voce 2002,
 - le pesche conservate allo sciroppo della sottovoce 2008 70,
 - i succhi di pomodoro della sottovoce 2009 50,
 - i fichi secchi della sottovoce 0804 20 90;
- c) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams allo sciroppo della sottovoce 2008 40;
- d) dal 1° settembre al 31 agosto per:
 - le uve secche della sottovoce 0806 20,
 - le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate della sottovoce 0813 20 00.

Per gli altri prodotti, la campagna di commercializzazione è fissata, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 22. In base alla stessa procedura possono essere decise eventuali modifiche della durata delle campagne di commercializzazione, definite al primo comma.»

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Per "tenore di zuccheri addizionati" dei prodotti elencati all'allegato III si intende la cifra risultante dall'impiego di un rifrattometro moltiplicata per 0,93, nel caso dei prodotti della voce 2008 dalla quale sono esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85 e 2008 99 91 e per 0,95, nel caso degli altri prodotti, diminuita della cifra indicata nella colonna 2 dell'allegato III.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

3) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Una restituzione è concessa per consentire l'esportazione verso i paesi terzi:

— di zucchero bianco e zucchero greggio della voce 1701,

— di glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,

— di isoglucosio delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, e

— di sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 1702 90 90,

incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato.»

4) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della voce ex 2009, esclusi i succhi di pompelmo, gli Stati membri possono mantenere — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi.»

5) Il testo degli allegati da I a IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili trasformati e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PARTE A

(Prodotti indicati negli articoli 2 e 7)

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710 80 70	Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati
ex 0712 90 30	Fiocchi di pomodori
0804 20 90	Fichi secchi
ex 0806 20	Sultanine e uve secche di Corinto
ex 0813 20 00	Prugne, ottenute da susine da innesto secche
ex 2002 10 00	Pomodori pelati interi o in pezzi
ex 2002 90 10	Succhi di pomodori (compresi i passati)
ex 2002 90 30	Concentrati di pomodoro
ex 2002 90 90	
ex 2008 40 51	Pere Williams allo sciroppo
ex 2008 40 59	
ex 2008 40 71	
ex 2008 40 79	
ex 2008 60 51	Ciliegie allo sciroppo
ex 2008 60 59	
ex 2008 60 61	
ex 2008 60 69	
ex 2008 70 61	Pesche allo sciroppo
ex 2008 70 69	
ex 2008 70 71	
ex 2008 70 79	
2009 50	Succhi di pomodoro

PARTE B

(Prodotti indicati nell'articolo 9)

Codice NC	Designazione delle merci
0806 20	Uve secche

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
ex 2008 20	<ul style="list-style-type: none"> - Ananassi: - - senza aggiunta di alcole: - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 20 51	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17% - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg:
2008 20 71	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%
ex 2008 30	<ul style="list-style-type: none"> - Agrumi: - - con aggiunta di alcole: - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%:
2008 30 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85% mas - - senza aggiunta di alcole: - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 30 51	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Segmenti di pompelmi o di pomeli
2008 30 55	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 59	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg:
2008 30 71	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Segmenti di pompelmo o di pomeli
2008 30 75	<ul style="list-style-type: none"> - - - Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi:
2008 30 79	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri
ex 2008 40	<ul style="list-style-type: none"> - Pere: - - con aggiunta di alcole: - - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: - - - - avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%
2008 40 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85% mas - - senza aggiunta di alcole: - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 40 51	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13% - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg:
2008 40 71	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15%
ex 2008 50	<ul style="list-style-type: none"> - Albicocche: - - con aggiunta di alcole: - - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 50 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas - - senza aggiunta di alcole:
	<ul style="list-style-type: none"> - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 50 61	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 50 71	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %
ex 2008 60	<ul style="list-style-type: none"> - Ciliegie: - - con aggiunta di alcole: - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:
2008 60 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas - - senza aggiunta di alcole: - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
2008 60 51	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Ciliegie acide (Prunus Cerasus)
2008 60 59	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altre - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg:
2008 60 61	<ul style="list-style-type: none"> - - - - Ciliegie acide (Prunus Cerasus)
2008 60 69	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altre
ex 2008 70	<ul style="list-style-type: none"> - Pesche: - - con aggiunta di alcole: - - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
2008 70 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas - - senza aggiunta di alcole: - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
ex 2008 70 61	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 70 71	<ul style="list-style-type: none"> - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %
ex 2008 80	<ul style="list-style-type: none"> - Fragole: - - con aggiunta di alcole: - - - avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:
2008 80 11	<ul style="list-style-type: none"> - - - - con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas - - senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	<ul style="list-style-type: none"> - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 80 70	<ul style="list-style-type: none"> - - - con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: - altri, compresi i miscugli esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
ex 2008 92	<ul style="list-style-type: none"> - - Miscugli: - - - con aggiunta di alcole: - - - - avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:

ALLEGATO III

Codice NC	Designazione delle merci	(1)	(2)
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
ex 0811 10	– Fragole:		
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	20	13
ex 0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:		
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 20 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	20	13
ex 0811 90	– altre:		
	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0811 90 10	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	20	13
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
	– altre:		
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:		
2006 00 31	– – – Ciliegie	57	13
2006 00 39	– – – altre	57	13
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti:		
ex 2007 10	– Preparazioni omogeneizzate:		
2007 10 10	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	10	13
	– altre:		
ex 2007 91	– – di agrumi:		
2007 91 10	– – – aventi tenore, in peso, di zucchero superiore al 30 %	55	13
2007 91 30	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %	10	13
ex 2007 99	– – altre:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zucchero superiore a 30 %:		
2007 99 20	– – – – Puree e paste di marroni	47	13
	– – – – altre:		
2007 99 31	– – – – di ciliegie	55	13
2007 99 33	– – – – di fragole	55	13
2007 99 35	– – – – di lamponi	55	13
2007 99 39	– – – – altre	55	13
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:		
2007 99 51	– – – – Puree e paste di marroni	47	13
2007 99 59	– – – – altre	10	13
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
ex 2008 20	– Ananassi:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		

Codice NC	Designazione delle merci	(1)	(2)
2008 20 11	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 % — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg:	6	13
2008 20 31 ex 2008 30	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 % — Agrumi: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:	6	13
2008 30 19 ex 2008 40	— — — — altri — Pere: — — con aggiunta di alcole — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	10	9
2008 40 19	— — — — altre — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	10	9
2008 40 31 ex 2008 50	— — — — avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % — Albicocche: — — con aggiunta di alcole: — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	10	9
2008 50 19	— — — — altre — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	10	9
2008 50 51 ex 2008 60	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % — Ciliegie: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:	10	9
2008 60 19 ex 2008 70	— — — — altre — Pesche: — — con aggiunta di alcole: — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	10	9
2008 70 19	— — — — altri — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	10	9
2008 70 51 ex 2008 80	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % — Fragole: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:	10	9
2008 80 19	— — — — altre — altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	10	9
ex 2008 92	— — Miscugli: — — — con aggiunta di alcole: — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:		
2008 92 19 ex 2008 99	— — — — altri — — altri: — — — con aggiunta di alcole: — — — — Uva:	10	9

Codice NC	Designazione delle merci	(1)	(2)
2008 99 21	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % — — — — — altri:	9	13
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:		
2008 99 33	— — — — — — altri	10	9
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	— Succhi di arancia:		
ex 2009 11	— — congelati:		
	— — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 11 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 11 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati al 30 %	49	13
ex 2009 19	— — altri:		
	— — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 19 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 19 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
ex 2009 20	— Succhi di pompelmo o di pomelo:		
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 20 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	— — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 20 91	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
ex 2009 30	— Succhi di altri agrumi:		
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 30 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	— — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:		
	— — — di limoni:		
2009 30 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
	— — — di altri agrumi:		
2009 30 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
ex 2009 40	— Succhi di ananasso:		
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 40 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	— — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	— — — altri:		
2009 40 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

Codice NC	Designazione delle merci	(1)	(2)
ex 2009 70	– Succhi di mela:		
	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
2009 70 11	– – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	49	11
	– – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	– – – altri:		
2009 70 91	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	11
ex 2009 80	– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi:		
	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	– – – Succhi di pera:		
2009 80 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	– – – altri:		
2009 80 31	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	– – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C		
	– – – Succhi di pera:		
	– – – – altri:		
2009 80 61	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	– – – altri:		
	– – – – altri:		
2009 80 91	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
ex 2009 90	– Miscugli di succhi:		
	– – di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	– – – – altri:		
2009 90 21	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	49	13
	– – di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 31	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	– – – – altri:		
	– – – – di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:	49	13
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 71	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
	– – – – – altri:		
2009 90 91	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

ALLEGATO IV

Codice NC	Designazione delle merci
0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) anche cotti in acqua o al vapore, congelati
ex 0710 80 70	Pomodori pelati, congelati
0711 90 50	Funghi
ex 0712 90 30	Fiocchi di pomodori
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
0811 10	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 20 11	Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 20 19	
0811 20 31	
ex 0811 90 10	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 90 30	
ex 0811 90 90	
0812 10 00	Ciliegie temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0812 20 00	Fragole temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0812 90 60	Lamponi temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0813 20 00	Prugne
0813 50 91	Altri miscugli di frutta secche
0813 50 99	
2001 90 50	Funghi preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003 10	Funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004 90 50	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati
2005 59 00	
ex 2007 10 20	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2007 10 90	
2007 99 33	
2007 99 35	
ex 2007 99 59	
ex 2007 99 90	— di lamponi e di fragole
2008 40 51	Pere diversamente preparate o conservate
2008 40 59	
2008 40 71	
2008 40 79	
2008 40 91	
2008 40 99	
2008 50 61	Albicocche diversamente preparate o conservate
2008 50 69	
2008 50 71	
2008 50 79	
2008 50 91	
2008 50 91	
2008 50 99	

Codice NC	Designazione delle merci
2008 60 51 2008 60 59 2008 60 61 2008 60 69 2008 60 71 2008 60 79 2008 60 91 2008 60 99	Ciliegie diversamente preparate o conservate
2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79	Pesche diversamente preparate o conservate
2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99	Fragole diversamente preparate o conservate
ex 2008 99 49 ex 2008 99 59 ex 2008 99 99	Lamponi diversamente preparati o conservati
2009 50	Succhi di pomodoro
ex 2009 80 31 ex 2009 80 39 ex 2009 80 80 ex 2009 80 91 ex 2009 80 93 ex 2009 80 99	Succhi di ciliegie»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che taluni miscugli di frutta a guscio possono essere classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in diverse sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1035/72 sia applicabile a detti miscugli;

considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1035/72; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secche e di frutta secche e frutta in guscio; che è opportuno che detti miscugli siano disciplinati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 ⁽⁷⁾; che, conseguentemente, essi non sono più disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore degli ortofrutticoli; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Tale organizzazione disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
0702 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 23. 7. 1987, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Codice NC	Designazione delle merci
0705	Lattughe (<i>lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichoricum spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30
0804 20 10	Fichi, freschi
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 11	Uve, fresche, da tavola
0806 10 15	
0806 10 19	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e pugnole, fresche
0810	Altre frutta fresche
0813 50 30	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802»

2. Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In base alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel

settore degli ortofrutticoli e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

ALLEGATO

«ALLEGATO III

(Elenco previsto all'articolo 22)

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi
0702 00	Pomodori, freschi e refrigerati	dal 15 maggio al 31 dicembre
ex 0705	Lattughe, indivie ricce e scarole	dal 15 novembre al 15 giugno
ex 0708 20	Fagioli (non compresi quelli in baccello e quelli sgranati)	dal 1° giugno al 30 settembre
0709 10 00	Carciofi	dal 13 marzo al 30 giugno
0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve fresche da tavola	dal 1° luglio al 31 gennaio
ex 0807 10	Meloni	dal 1° luglio al 15 ottobre
0809 10 00	Albicocche	dal 5 giugno al 31 luglio»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visti il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 ⁽⁵⁾, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi e le preparazioni a base degli stessi sono attualmente classificati nelle sottovoci 01.06 C, 02.04 C II, 02.06 C III e 16.02 B della tariffa doganale comune e che, conseguentemente, ad essi si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nel sistema armonizzato essi saranno classificati nelle voci 0307 e 1605; che è pertanto opportuno che a detti invertebrati acquatici e alle preparazioni a base degli stessi si applichi il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 ⁽⁷⁾; che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nella sottovoce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alla quale si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica voce comprendente le farine e polveri commestibili di carni e frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽⁹⁾; che, conseguentemente, tali prodotti non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, nelle sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce per tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 ⁽¹¹⁾; che, conseguentemente, non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a tali miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 ⁽¹³⁾; che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁹⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹²⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽¹³⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, ai fini di una semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 ⁽²⁾; che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli:
0101 11 00	– – riproduttori di razza pura (a)
0101 19	– – altri:
0101 19 90	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 20	– Asini, muli e bardotti
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	– diversi da quelli riproduttori di razza pura:
0102 90 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– riproduttori di razza pura (a)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
0106 00	Altri animali vivi
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate, o congelate:
	– fresche o refrigerate:
ex 0203 11	– – in carcasce o mezzene:
0203 11 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 19	– – altre:
0203 19 90	– – – altre che quelle degli animali della specie suina domestica
	– congelate:
ex 0203 21	– – in carcasce o mezzene:
0203 21 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0203 29	– – altre:
0203 29 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0205 00 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0206 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
0206 10 10	– della specie bovina, congelate:
	– – Fegati:
ex 0206 22	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
0206 22 10	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
ex 0206 29	– – altre:
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
ex 0206 30	– della specie suina, fresche o refrigerate:
0206 30 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – altre:

Codice NC	Designazione delle merci
0206 30 90	-- -- -- diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
	-- della specie suina, congelate:
ex 0206 41	-- -- Fegati:
0206 41 10	-- -- -- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	-- -- -- 'altri:
0206 41 99	-- -- -- -- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0206 49	-- -- altre:
0206 49 10	-- -- -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	-- -- -- altri:
0206 49 99	-- -- -- -- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0206 80	-- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	-- -- altre:
0206 80 91	-- -- -- delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	-- altre congelate:
0206 90 10	-- -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	-- -- altre:
0206 90 91	-- -- -- delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	-- Carni della specie suina:
ex 0210 11	-- -- Prosciutti spalle, e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	-- -- -- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	-- -- Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	-- -- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 19	-- -- altre:
0210 19 90	-- -- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 90	-- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
	-- -- Carni:
0210 90 20	-- -- -- diverse da quelle della specie ovina e caprina, esclusa la carne di cavallo salata o in salamoia o anche secca
	-- -- Frattaglie:
0210 90 80	-- -- -- diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina:
	-- -- -- -- altre, diverse dai fegati di volatili
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 90	-- diverse da quelle di volatili di cortile
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	-- Tuorli:
0408 11	-- -- essiccati:
0408 11 90	-- -- -- diversi da quelli atti ad uso alimentare
0408 19	-- -- altri:
0408 19 90	-- -- -- diversi da quelli atti ad uso alimentare
	-- altri:
0408 91	-- -- essiccati:
0408 91 90	-- -- -- diversi da quelli atti ad uso alimentare
0408 99	-- -- altri:
0408 99 90	-- -- -- diversi da quelli atti ad uso alimentare

Codice NC	Designazione delle merci
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	- Sperma di tori - altri:
ex 0511 91	- - Prodotti di pesci e di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3
ex 0511 99	- - - altri:
0511 99 90	- - - - altri, diversi dai tendini e nervi, ritagli ed altri cascami simili di pelli gregge
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	- Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":
0709 60 91	- - diversi dai peperoni
0709 60 95	
0709 60 99	
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 80	- altri ortaggi o legumi:
	- - Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":
0710 80 59	- - - altri:
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	- altri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi:
	- - Ortaggi o legumi:
0711 90 10	- - - Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	- - diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20	- Ceci:
0713 20 90	- - diversi da quelli destinati alla semina
	- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
ex 0713 31	- - Fagioli della specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.), Wilczek:
0713 31 90	- - - diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32	- - Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
0713 32 90	- - - diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 33	- - Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	- - - diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 39	- - altri:
0713 39 90	- - - diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 40	- Lenticchie:
0713 40 90	- - diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50	- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>), e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
0713 50 90	- - diverse da quelle destinate alle semina
ex 0713 90	- altre:
0713 90 90	- - diverse da quelle destinate alle semina

Codice NC	Designazione delle merci
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
ex 0802 90	– altre:
0802 90 30	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola
0804	Datteri, fichi, ananassi; avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 10 00	– Datteri
0804 40	– Avocado
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani
0902	Tè
ex 0904	Pepe (del genere "Piper"), pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Moci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	– Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713
1106 30	– Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
ex 1108	Amidi e fecole, inulina:
1108 20 00	– Inulina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 10	– Carrube, compresi i semi di carrube
1212 20 00	– Alghe
1212 30 00	– Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
	– altri:
ex 1212 99	– – diversi dalle barbabietole e canne da zucchero:
1212 99 90	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1214 90 90	<ul style="list-style-type: none"> - - altri, esclusi: - - - l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, le vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno - - - l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino le vecce diversamente essiccate e macinate
1502 00 ex 1502 00 10 1503 00	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui <p>Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati</p>
1602 ex 1602 20 1602 20 10 ex 1602 41 1602 41 90 ex 1602 42 1602 42 90 ex 1602 49 1602 49 90 ex 1602 90 1602 90 31 1602 90 99 1603 00	<p>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fegato di qualsiasi animale: - - di oca o di anatra - della specie suina: - - Prosciutti e loro pezzi: - - - diversi da quelli della specie suina domestica - - Spalle e loro pezzi: - - - diversi da quelli della specie suina domestica - - altre, compresi i muscoli: - - - diversi da quelli della specie suina domestica - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: - - diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale: - - - di selvaggina o di coniglio - - - altre: - - - - diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina: - - - - - diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: - - - - - - diverse da quelle di ovini o caprini <p>Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</p>
1801 00 00 1802 00 00	<p>Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto</p> <p>Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao</p>
2001 ex 2001 90 2001 90 20 2005 ex 2005 90 2005 90 10	<p>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri: - - Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni <p>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri ortaggi e miscugli di ortaggi: - - Frutta del genere Capsicum diversa dai peperoni
2206 00 da 2206 00 91 a 2206 00 99	<p>Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele)</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri

Codice NC	Designazione delle merci
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni e di frattaglie; ciccioli
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio:
2307 00 90	– Tartaro greggio
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
ex 2308 90	– diverse dalle ghiande di quercie e castagne d'India:
2308 90 90	– – altre diversi dai vinaccia ed altri residui della spremitura di frutta
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altre:
2309 90 10	– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini
2309 90 91	– – altri:
ex 2309 90 99	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
	– – – – concentrati di proteine ottenuti dai succhi di erba medica e di erba
	– – – – prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo tratto

(a) L'ammissione in questa sottoposizione è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.»